



## *Il Prefetto della Provincia di Cagliari*

Prot. n. 2622/2022 (P)

PREMESSO che i Comuni di Decimoputzu e Sardara, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 43 del 27 dicembre 2021 e n. 69 del 30 dicembre 2021, hanno espresso la volontà di costituire una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del servizio di segreteria;

ACCERTATO che le sedi di segreteria dei Comuni di Decimoputzu e Sardara sono vacanti;

VISTO il patto convenzionale sottoscritto dai Sindaci dei predetti Comuni, con il quale sono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli Enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, composto da 8 articoli;

DATO ATTO che la convenzione decorre dalla data di assunzione in servizio del segretario e ha durata di un anno, intendendosi prorogata per uguale periodo qualora non intervenga comunicazione di recesso da parte di uno dei due Sindaci almeno 30 giorni prima della scadenza;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 100 del 4 gennaio 2022, è stata richiesta la pubblicizzazione della costituenda sede di segreteria vacante;

VISTE le certificazioni attestanti la popolazione residente al 31 dicembre 2020 (Decimoputzu n. 4.305 abitanti, Sardara n. 3.895 abitanti) e che, pertanto, in considerazione della popolazione complessiva dei predetti due Comuni, pari a n. 8.200 abitanti, risulta superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza dei singoli Enti;

DATO ATTO che il Comune di Decimoputzu, a parità di classificazione ai fini della nomina del segretario comunale con il Comune di Sardara, ha la maggiore popolazione e, pertanto, assume la qualificazione di capofila della convenzione medesima;

RITENUTO di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Decimoputzu e Sardara e della classificazione della predetta segreteria tra le sedi aventi popolazione residente compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 con il quale è stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

- il Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, recante: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale";



## *Il Prefetto della Provincia di Cagliari*

- la circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- prot. n. 14449 dell'1 dicembre 2020, avente per oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020";

RICHIAMATA la circolare prefettizia prot. n. 7586 del 3 febbraio 2014 in materia di convenzioni di segreteria;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- prot. n. 485-E del 24 marzo 2015 e prot. n. 3782- E del 18 giugno 2015 con le quali, oltre a definire nuovi criteri per il sistema classificatorio delle convenzioni, sono stati al riguardo forniti chiarimenti in merito;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 150 del 15 luglio 1999 in tema di procedimento di nomina dei segretari comunali e provinciali, n. 270 del 6 settembre 2001, n.164 del 27 luglio 2000 e n. 181 del 4 aprile 2002, in materia di convenzioni di segreteria comunale;

PRESO ATTO che con legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali è stata soppressa;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 31-ter e 31 septies dell'art. 7 del predetto decreto legge n. 78/2010, il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla soppressa Agenzia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

### DECRETA

- di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Decimoputzu e Sardara, classificata tra le sedi aventi popolazione residente compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del segretario titolare e con durata di un anno, intendendosi prorogata per uguale periodo qualora non intervenga comunicazione di recesso da parte di uno dei due Sindaci almeno 30 giorni prima della scadenza;

- la predetta convenzione di segreteria, fino all'assunzione in servizio di un segretario comunale titolare, non produce alcun effetto giuridico ed i Comuni associati mantengono la loro individualità.

Cagliari, 13 gennaio 2022

IL PREFETTO  
Gianfranco Tomao

VZ